Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 aprile 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 marzo 1975, n. 88.

Proroga dei lavori della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La Conferenza nazionale dell'emigrazione, indetta nell'anno 1974 con la legge 26 luglio 1974, n. 363, potrà svolgere i suoi lavori conclusivi nell'anno 1975.

Per lo scopo, ferme restando le norme di cui all'articolo 8 della citata legge 26 luglio 1974, n. 363, il CNEL è autorizzato a utilizzare anche in detto anno 1975 il contributo straordinario di lire 560 milioni concessogli con la suindicata legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1975, n. 89.

Autorizzazione all'Ente nazionale italiano per il turismo, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 89. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla S.p.a. Universal films, in Roma, per il prezzo di L. 430.000.000, un immobile composto: da un corpo principale a forma rettangolare, costituito da un piano seminterrato, da un piano rialzato, da un piano secondo, con copertura a terrazzo; da un corpo a forma di L costituito da un solo piano fuori terra; il tutto sito in Roma, via Magenta, 16, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Roma alla partita 116558, foglio 474, particelle 291, 388, 389, da destinare alla sistemazione dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974.

Attribuzione dell'indennità di carica al commissario straordinario del C.I.V.I.S.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 1127, istitutiva del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti, modificata dalla legge 15 gennaio 1955, n. 487;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1607, recante modificazioni alle citate leggi n. 1127 e n. 487;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 115, con il quale l'ambasciatore a riposo Giovanni Fornari, è stato nominato commissario straordinario del C.I.V.I.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1972, registro n. 84 Istruzione, foglio n. 15, con il quale, a decorrere dalla stessa data, l'ambasciatore a riposo Giovanni Fornari cessa dall'incarico di commissario straordinario del C.I.V.I.S. e viene ricostituito, per un triennio, il consiglio di amministrazione dell'ente stesso;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del C.I.V.I.S. del 1° marzo 1973, con la quale viene attribuita un'indennità di carica al commissario straordinario, ambasciatore a riposo Giovanni Fornari, di lire duecentomila mensili lorde;

Vista la nota del Ministero del tesoro - I.G.O.P. - Divisione XXVII/B - n. 120662/130208 del 20 giugno 1973, con la quale il predetto dicastero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla corresponsione dell'indennità di carica di lire duecentomila al commissario straordinario, rilevando nello stesso tempo l'incompetenza del C.I.V.I.S. a decidere riguardo l'attribuzione dell'indennità stessa;

Visto il parere n. 2694 del 23 novembre 1973, espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato;

Considerato che nel predetto decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971 nulla è disposto in ordine all'attribuzione dell'indennità di carica al commissario straordinario;

Decreta:

All'ambasciatore a riposo Giovanni Fornari è attribuita una indennità di carica di lire duecentomila lorde mensili, per il periodo 6 agosto 1971-14 settembre 1972 in cui ha svolto le funzioni di commissario straordinario del C.I.V.I.S.

La relativa spesa graverà sul cap. I-1 del bilancio del C.I.V.I.S. per l'anno 1971, conto resti 1971, e per l'anno 1972, conto resti 1972.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1974

LEONE

MALFATTI — MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1975
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 81

(2749)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1975.

Nomina della commissione consultiva per la pesca nelle acque interne.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 5 ottobre 1974 con il quale è stata costituita presso questo Ministero la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, di cui all'art. 19 del menzionato testo unico n. 1604;

Considerato che occorre far luogo alla nomina dei componenti la commissione stessa;

Viste le designazioni dei Ministeri, degli enti e delle organizzazioni interessati;

Decreta:

La commissione consultiva per la pesca nelle acque interne è così composta:

Presidente:

Lo Bianco on. avv. Arcangelo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

Membri:

Stupazzoni prof. Giorgio, direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Delli Bovi dott. Donato, direttore generale, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Musicò dott. Fortunato, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Turli prof. Pasquale, direttore del laboratorio centrale di idrobiologia di Roma;

Matta prof. Francesco, direttore dello stabilimento ittiogenico di Roma;

De Angelis prof. Costanzo, direttore dello stabilimento ittiogenico di Brescia;

Bianchi rag. Giancarlo, in rappresentanza della Federazione italiana della pesca sportiva;

Tarquinio Antonio, in rappresentanza della Federazione nazionale cooperative della pesca;

Romani Domenico, in rappresentanza della Lega nazionale cooperative e mutue;

Principe avv. Antonio, in rappresentanza dell'Associazione generale cooperative italiane;

Murzi prof. Alessandro, in rappresentanza del Consorzio nazionale cooperative della pesca ed affini.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Porcelli Angelo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 3 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(2673)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1975.

Competenze del console di 2ª categoria in Lae (Papua Nuova Guinea).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Il titolare del consolato di 2ª categoria in Lae (Papua Nuova Guinea), con circoscrizione sul territorio dello Stato, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione, dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Canberra;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Canberra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CATTANEI

(2776)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1975.

Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il regio decreto 19 giugno 1913, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1913, registro n. 145 Lavori pubblici, foglio n. 187, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Visti i regi decreti 3 giugno 1935, n. 5240, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1935, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 350; 4 aprile 1940, n. 3843/6627, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1940, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 10 e i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 2201, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 376; 8 febbraio 1954, n. 3163, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1954, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 120 e 26 dicembre 1960, n. 3309, registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1961, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 37, con i quali furono approvati, rispettivamente, il primo, secondo, terzo, quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Brescia, compilato dall'ufficio del genio civile di Brescia;

Sentita la regione Lombardia come da delibera del consiglio regionale in data 11 luglio 1974, n. 1581;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'allegato schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Brescia.

Il presente decreto e l'unito schema saranno pubblicati nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e dello schema nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 marzo 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

SCHEMA DEL SESTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Numero d'ordine	DITTA PROPRIETARIA	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
1	Pia Opera don Giovanni Carboni	Stabile Godi Secondo	Bagnolo Mella	La quantità che viene portata in superficie.
2	Ziliani Tomaso	Stabile Cento Piò	Maclodio e Lograto	Id.
3	Rozzi Gaetano	5 pozzi - Tenuta Canova	Gambara	Id.
4	Consorzio Pozzo di Boschetti	Capannoni consorzio	Montichiari	Id.
5	Consorzio Seriola Barbaresca	Seriola Barbaresca	Trenzano	Id.
6	Società anonima agricola - SANA	Mappale 65	Gottolengo	Id.
7	Cottarelli Eugenio	Mappale 368	Leno	Id.
8	Frassine Gerolamo	Via Milano, 52	Brescia	Id.
9	Consorzio Baitone sud	2 pozzi - Mappali 8014-8006	Montichiari	Id.
10	Rovetta rag. Filippo	Mappale 1048	Brescia	Id.
11	Rizzi Giovanni	Mappale 5182	Ghedi	Id.
12	Ferrari Beniamino	Mappale 2595	Calvisano	Id.
13	Beltrami Pietro	Mappale 732	Montichiari	Id.
14	Mangili Vittorio	Mappale 4259	Lonato	Id.
15	Spedali civili Brescia	Mappale 578	Brescia	Id.
16	Sorlini Antonio fu Stefano	Mappale 4882	Ghedi	Id.
17	Salvini Giulio	Cascine Passione e Telefono	Isorella-Gottolengo	Id.
18	Lanfranchi Ovidio	Fondo Cavallero	Montichiari	Id.
19	Merigo-Gatta-Fenni	Mappale 2877	Ghedi	Id.
20	Fossa Libero e Giuseppe	Mappale 2218	Gambara	Id.
21	Maninetti Francesco	Mappale 867	Brescia	Id.
22	Pia Opera fondazione G. Bonoris	Mappale 4710	Montichiari	Id.
23	Donati Achille	Mappale 1825 Noce-Girelli	Brescia	Id.
24	Gobbi-Frattini Amedeo	Mappale 7197	Montichiari	Id.

Numero d'ordine	DITTA PROPRIETARIA	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua.
25	ENEL - ex Soc. elettrica Bresciana	4 pozzi - Mappale 799	Brescia	La quantità che viene portata in superficie.
26	Eredi Cristini fu rag. Luigi . .	Stabile Vergine Nuovo e Vergi-nello	Ghedi	Id.
27	Soc. bonifica agraria « Diana » .	2 pozzi - Mappali 7526-7535	Montichiari	Id.
28	Cocchetti Cesare	Mappale 673	Dello	Id.
29	Soc. Clisiana	Località Laghetto	Ghedi	Id.
30	Hubner Bianca Maria	Mappale 7501	Montichiari	Id.
31	Mondini Cesare	Mappale 51	Roncadelle	Id.
32	Folonari Italo	Mappale 119	Roccafranca	Id.
33	Israel Alberto	Mappale 1846	Calvisano	Id.
34	Lechi Co. Giulia e Barbara . . .	Località Luogo Nuovo	Id.	Id.
35	Carnevali Luigi	Mappale 2655	Id.	Id.
36	Michelini Virginio e Argento . .	Mappale 456	Torbole Casaglia	Id.
37	Calvisano Comune	Mappale 3204	Calvisano	Id.
38	Marzocchi Cesare e Prignacchi D.	Mappale 820	Torbole Casaglia	Id.
39	Marzocchi dott. Tito	Mappale 1254	Trenzano	Id.
40	Bellini Adolfo	Mappale 1764	Calvisano	Id.
41	Consorzio irriguo Vaso Fiume di Mairano	Mappale 165	Longhena	Id.
42	Stanchina dott. Giuseppe . . .	Mappale 2957	Calvisano	Id.
43	Lechi dott. Fausto	Mappale 1927	Id.	Id.
44	Consorzio Roggia Motella . . .	Cascina Colombo	Borgosatollo	Id.
45	Cantoni-Marca-Guaineri Maria . .	Mappale 244	Torbole Casaglia	Id.
46	Consorzio Bocchetto Calino . .	Mappale 292	Travagliato	Id.
47	Lechi Maria Vallotti	Mappale 1875	Calvisano	Id.
48	Consorzio Vaso Serioletto . . .	Mappale 14	S. Zeno Naviglio	Id.
49	Navarrini dott. Giuseppe . . .	Mappale 3114	Castenedolo	Id.
50	Ruggeri rag. Cristoforo	Mappale 4402	Ghedi	Id.
51	F.lli Gnutti Battista ed Umberto	Stabile Banderino	Montichiari	Id.
52	Bravi Antonio-Coppi Pietro-Favalli G.	Mappale 1781	Calvisano	Id.
53	Mainetti Tomaso	Fenili Gelù	Capriano	Id.
54	Lanzani Emilio	Quinzanello	Quinzano	Id.
55	Bianchetti Pietro fu Carlo . . .	Mappale 5226	Bagnolo Mella	Id.
56	Giudici Costante fu Stefano . .	Mappale 1687	Maclodio	Id.
57	Brognoli Battista-Paolo-Antonio	Località Mezzane	Calvisano	Id.
58	Frosio Francesco e Antonio . .	Località Palazzina	Ghedi	Id.
59	Gatti avv. Annibale	Cascina Teresa	Leno	Id.
60	Lapapasini Giuseppina fu Angelo	Mappale 3144	Ghedi	Id.
61	Consorzio Barbaresca	Mappale 285	Barbariga	Id.
62	Azzuffi Alberto	Mappale 11-9-6	Barbariga-Offlaga	Id.
63	Rampinelli Alberto fu Lodovico	Mappale 373	Travagliato	Id.
64	Conti Giulia e Pedrali Noy . . .	Mappale 5235	Montichiari	Id.
65	Tinti Innocente fu Orazio . . .	Mappale 1667 Fornaci	Brescia	Id.

Numero d'ordine	DITTA PROPRIETARIA	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
66	Nob. Fenaroli Osvaldo	Mappale 676	Castelmella	La quantità che viene portata in superficie.
67	Gatti cav. Giuseppe fu Gaetano	Mappale 384	Leno	Id.
68	Consorzio Roggia Dossa	Mappale 540	Trenzano	Id.
69	Bergellini ing. Mario fu Achille	Mappale 5094	Montichiari	Id.
70	Soc. Aziende Rurali	Mappale 4152	Castenedolo	Id.
71	Consorzio Vaso Fontanazzo . .	Mappale 565	Borgosatollo	Id.
72	Consorzio Lavacoli	Mappale 569	Id.	Id.
73	Ospedale civile-Moré-Bravi . . .	Mappale 518	Bagnolo Mella	Id.
74	Consorzio Fontanili Livelli Sera	Mappale 4549	Carpenedolo	Id.
75	Consorzio Fontanili Portadora-Castiona	Mappale 4229	Id.	Id.
76	Lanzani Carlo	Mappale 301	Dello	Id.
77	Cadei Nives e Crocis	Mappale 729	Castelmella	Id.
78	Consorzio Bixia-Chiodo-Prandona	6 pozzi - Mappali vari	Torbole C.-Mairano-Lograto	Id.
79	Siliprandi Cirillo e Mirra Antonio	Mappale 5628	Carpenedolo	Id.
80	Consorzio irriguo Vaso Isorella	Mappale 472	Corzano-Barbariga	Id.
81	Consorzio irriguo Vaso Accina Nuova	Mappale 650	Id.	Id.
82	Consorzio irriguo Vaso Feroldina	Mappale 395	Barbariga	Id.
83	Carera ing. Ferruccio e Luigi . .	Fondo Marca	Montichiari	Id.
84	Soc. Lanificio Marzotto	Via Verdi, 5	Manerbio	Id.
85	Brunelli Mercedes	Podere Rosetta	Bagnolo Mella	Id.
86	Nob. Fenaroli dott. Pietro . . .	Mappale 1554	Id.	Id.
87	Soc. La Canova	3 pozzi - Mappali 2001-2002	Gambara	Id.
88	Nassa dott. Vincenzo	Cascina Tripoli	Bagnolo Mella	Id.
89	Eredi Fé d'Ostiani	Mappali 519-579	Offlaga	Id.
90	Bartoli Achille-Anna-Emma . . .	Mappale 3813	Ghedi	Id.
91	Opera Pia « Legato Vita Antonio »	Stabile Biono	S. Zeno Naviglio	Id.
92	Rossi Luigi fu Lodovico . . .	Roggia Cesaresca	Verolanuova	Id.
93	Facchini Giovanni fu Antonio .	Località Bruschi	Remedello Sopra	Id.
94	Capella ing. Giacomo	Mappale 7660	Lonato	Id.
95	Davo Alfredo fu Giovanni . . .	Mappale 156	Leno	Id.
96	Bernardelli dott. Angelo . . .	Mappale 243	Bagnolo Mella	Id.
97	Lanzani dott. Raffaele	Mappale 398	Orzinuovi	Id.
98	Migliorati Angelo e Renato fu Bortolo	Mappale 32	Bagnolo Mella	Id.
99	Bartoli Achille	Mappale 3795	Ghedi	Id.
100	Soc. Aziende Rurali	Mappale 5034	Id.	Id.
101	Prandelli Andrea fu Faustino .	Mappale 2154	Bedizzole	Id.
102	Costanzi Angelo fu Faustino . .	Mappale 2612	Ghedi	Id.
103	Mainetti G. Battista	Mappale 704	Poncarale	Id.
104	Cantoni Marca ing. Stefano . .	Mappale 935	Acquafredda	Id.
105	Fiorini Rachele e Camilla . . .	Mappale 1930	Bagnolo Mella	Id.

Numero d'ordine	DITTA PROPRIETARIA	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
106	Utenti Vaso Fontana	Mappale 366	Cossirano	La quantità che viene portata in superficie.
107	Fioni Giovanni	Mappale 146	Offlaga	Id.
108	O. P. Zirotti ed altri	Mappale 472	Maclodio	Id.
109	Micheli Cesare ed Ettore . . .	Mappale 2299	Montichiari	Id.
110	Consorzio irriguo Mazzanello .	Mappale 450	S. Paolo	Id.
111	Fadini Giovanni	Mappale 976	Borgosatollo	Id.
112	Consorzio Vaso Brassaga . .	Mappale 40/6	Offlaga	Id.
113	Ambrosetti-Peci-Gussago . . .	Mappale 419	Poncarale	Id.
114	Soc. Imm.re rustici e urbani .	Mappale 7615	Montichiari	Id.
115	Consorzio Fontana Nuova . .	Mappale 55	Bagnolo Mella	Id.
116	Cocchetti Cesare	Mappale 1880	Brescia	Id.
117	Bellini Giuseppe	Mappale 5026	Montichiari	Id.
118	Bravi Secondo e Rosina . . .	Mappale 2586	Bagnolo Mella	Id.
119	Beluschi Fabeni avv. Giuseppe .	Mappale 359	Offlaga	Id.
120	Consorzio Roggia Bassana . . .	Mappale 177	Id.	Id.
121	Consorzio Vaso Lussignolo . .	Mappale 1800	S. Gervasio Bresciano	Id.
122	Bianchi Giovanni e Maria . . .	Mappale 3198	Leno	Id.
123	Consorzio Gambaresca Conta Calina	4 pozzi - Corticelle Pieve	Verolanuova	Id.
124	Consorzio Roggia di Carpenedolo	—	Carpenedolo	Id
125	Amodeo Pasta Giuseppina . . .	Mappale 158	Calvisano	Id.
126	Nassa avv. Carlo	Mappale 1154	Bagnolo Mella	Id.
127	Bonomini Severino-Sacille-Carlo Angelo	4 pozzi - Mappale 882	Fiesse	Id.
128	Conti Costantino Angelo . . .	Località Polati	Castelmella	Id.
129	Martinelli Guido e F.lli	Mappale 320	Ospitaletto	Id.
130	Cavallari Ines ved. Polver . . .	Mappale 5663	Lonato	Id.
131	Tomasi Giuseppe-Maria e Pasqua	Mappale 8468	Montichiari	Id.
132	Ferrarini Antonio	Mappale 7048	Lonato	Id.
133	Belli dott. Camillo e Teresa . .	Mappale 5072	Id.	Id.
134	Glisenti Gian Carlo Maria . . .	Mappale 1581	Brescia	Id.
135	Orfanotrofi e Pie case ricovero Brescia	Mappale 5782	Ghedi	Id.
136	Istituto Pavoni-Brescia	Mappale 284	Orzivecchi	Id.
137	Opera Pia don Giovanni Carboni	2 pozzi - Mappali 531-834	Brescia	Id.
138	Polver Ferdinando	Mappale 8761	Lonato	Id.
139	Locatelli Aldo fu Giov. Battista	Mappale 1476	Leno	Id.
140	Principe di Collalto dott. Ottaviano	Ca Nova di Centenaro	Lonato	Id.
141	Consorzio privato dei Girelli . .	Mappale 3160	Brescia	Id.
142	Garibotti Battista fu Alessio . .	Mappale 7549	Montichiari	Id.
143	Santoni Giov. Ernesto fu Arcangelo	Mappale 645	Acquafredda	Id.
144	Roggia Quinzana e Cesaresca .	Mappale 408	Borgo S. Giacomo	Id.
145	Lorenzetti Maddalena	Mappale 2146	Gambara	Id.

Numero d'ordine	DITTA PROPRIETARIA	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
146	Davo rag. Antonio	Mappali 229-230	Bagnolo Mella	La quantità che viene portata in superficie.
147	Ziletti Ernesto	Mappale 2519	Manerbio	Id.
148	Consorzio Pozzo Finiletti . . .	Località Finiletti	Castenedolo	Id.
149	Fadini Pietro Giacomo di Lorenzo	Mappale 2741	Gottolengo	Id.
150	Consorzio irriguo ss. Petri . .	Mappale 29	Offlaga	Id.
151	Consorzio Vaso Pasini	Mappale 842	Castelmella	Id.
152	Consorzio irr. Fontana Cazzaga	Mappale 353	Bagnolo Mella	Id.
153	Pasolini Giuseppe	Mappale 177	Mompiano-Brescia	Id.
154	Beccaria Romilla ved. Cavadini	Mappale 24	Bagnolo Mella	Id.
155	Verzelletti Piero e Treccani Emma	Mappale 5783	Ghedi	Id.
156	Antonioli Angelo	Mappale 956	Offlaga	Id.
157	Gritti Giovanni di Angelo . . .	Mappale 140	Ospitaletto	Id.
158	Lombardi Mario e Grazioli Adele	Mappale 962	Brescia	Id.
159	Consorzio di bonifica Vaso Fiume di Cadignano	Mappale 781	Barbariga	Id.
160	Soldo Eugenio	Mappali 401-402	Lonato	Id.
161	Cipriani Giovanni	Mappale 422	Id.	Id.
162	Lassardi Carmela ed altri . . .	Mappale 1760	Brescia	Id.
163	Consorzio di bonifica Cazzago e Drugolo	Mappale 828	Bedizzole	Id.
164	Manfredotti Luigi	Mappale 629	Borgosatollo	Id.
165	Bertuetti dott. Ottorino . .	Mappale 6262	Ghedi	Id.
166	Pedrotti Alfredo e Maria . . .	Mappale 817	Poncarale-Flero	Id.
167	Consorzio irriguo Terrazza . .	Mappale 1201	Capriano Azzano	Id.
168	Amm.ne Spedali civili Brescia .	Mappale 577	Brescia	Id.
169	Consorzio irriguo pianura orientale di Flero	Mappale 1317	Flero	Id.
170	Consorzio Roggia Villachiara .	Mappale 160	Villachiara	Id.
171	Rossi Luigi fu Lodovico . . .	Mappale 437	Verolanuova	Id.
172	Consorzio irriguo Pozzo Colorne	Mappale 142	Castelmella	Id.
173	Gatti Annibale, Leopoldo, Giuseppe	Mappale 4021	Ghedi	Id.
174	Arrighini Francesco ed altri . .	Mappale 965	Id.	Id.
175	Soncini Nob. Ercole fu Federico	Mappale 1097	Borgosatollo	Id.
176	Novali Mario fu Carlo	Mappale 603	Travagliato	Id.
177	Soc. Aziende rurali	Mappale 5702	Ghedi	Id.
17[illegible]	Consorzio irriguo Rodengo-Rovetorta	Mappale 44	Id.	Id.
179	Soc. Bresciana Laterizi e Cementi	Mappale 484	Flero	Id.
180	Rosini Mario fu Innocente . .	Mappale 5794	Lonato	Id.
181	Università Sacro Cuore Milano .	Mappale 740	Fiesse	Id.
182	Soc. Funivie della Maddalena .	Mappale 5072	Brescia	Id.
183	Porro Savoldi Giuliana	Mappale 1227	Brescia (Badia)	Id.

Numero d'ordine	DITTA PROPRIETARIA	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
184	Coppi Stefano	2 pozzi - Mappali 3312-3284	Bedizzole	La quantità che viene portata in superficie.
185	Treccani Giulio fu Bortolo . .	Mappale 4330	Montichiari	Id.
186	S.p.a. Borghetto magazzini generali	Mappale 2378	Brescia (S. Nazzaro)	Id.
187	Panato Domenico e Alessandro .	Mappale 5101	Montichiari	Id.
188	Società Sideral	Mappale 36	S. Zeno Naviglio	Id.
189	Rovali Giulio e Nodari Caliste .	Mappale 8171	Ghedi	Id.
190	Consorzio utenti Pozzo Francone	Mappale 4324	Montichiari	Id.
191	Consorzio 3° Comizio Seriola Nuova	Mappale 4027	Id.	Id.
192	Soc. Trafilerie Gnutti	Mappale 3982	Chiari	Id.
193	Consorzio Pozzo Fienil Vergine .	Mappale 317	Ghedi	Id.
194	Lombardi Carlo e Franco . . .	Mappale 981	Poncarale	Id.
195	Comitato prov. interessi idraulici	3 pozzi - Mappali 2311-2161-198	Bedizzole	Id.
196	Consorzio Fontana Spino . .	Mappale 1518	Borgosatollo	Id.
197	S.p.a. Pietro Wuhrer . . .	Mappale 1474	Brescia (S. Alessandro)	Id.
198	Calzificio milanese Ciocca .	3 pozzi - Mappale 2789	Quinzano d'Oglio	Id.
199	Soc. Lattiero casearia . .	Via Maglio	Orzinuovi	Id.
200	Mendini Giovanni Giuseppe . .	Mappale 337	S. Zeno Naviglio	Id.
201	Dott. ing. Zappa Gino	Mappale 421	Ghedi	Id.
202	Gatti Guido Angelo	Mappale 17	Poncarale	Id.
203	Soc. industria ossigeno . S.I.O. Milano	Mappale 641	S. Zeno Naviglio	Id.
204	Bergamaschi Domenico . . .	Mappale 4881	Poncarale	Id.
205	Soc. Casearia bresciana Cadignano	Mappale 379	Verolavecchia	Id.
206	S.p.a. Vulcania-Brescia	2 pozzi - Mappali 7266-8797	Montichiari	Id.
207	Taesi Guglielmo e Picco Santina	Mappale 693	Flero	Id.
208	Consorzio irr. Vaso Lusignolo .	Mappale 148	Offlaga	Id.
209	Turri Dino e Gastone	2 pozzi - Mappali 4522-4527	Lonato	Id.
210	Vollono Mario e Taroni Elisa .	Cascina Premoli	Montichiari	Id.
211	Soc. Razza del Soldo	Mappale 1108	Bagnolo Mella	Id.
212	Soc. coop. S.A.L.I.L.	2 pozzi - Frazione Fornaci	Brescia	Id.
213	Fonderia Cervali	Mappale 882	Id.	Id.
214	S.I.F.R.U. Soc. Immobiliare . .	Mappale 8209	Montichiari	Id.
215	Soc. F.R.A.O.	Via Rose di Sopra	Brescia	Id.
216	Soc. Amiantit Benetti	Mappale 833	Verolanuova	Id.
217	Soc. immob. G.I.E.N.N.E. . . .	Mappale 7883	Ghedi	Id.
218	Soc. immobiliare Kant	2 pozzi - Mappali 9391-102	Montichiari	Id.
219	Soc. immobiliare « Il Pozzo » .	Mappale 9408	Id.	Id.
220	Soc. I.C.E.B. - Brescia	Via dei Patrioti	Brescia	Id.
221	Sgorbati Luigi	Mappale 486	Rezzato	Id.
222	Caseificio sociale Carpenedolo .	Mappale 5711	Carpenedolo	Id.

Numero d'ordine	DITTA PROPRIETARIA	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
223	Istituto Sperimentale Zooprofilattico	Mappale 167	Roncadelle	La quantità che viene portata in superficie.
224	Chiarini Enrico	Mappale 2321	Bedizzole	Id.
225	Soc. Lidman	Mappale 1049	Calcinato	Id.
226	Balestrazzi Germano	Mappale 8249	Ghedi	Id.
227	Comune di Rezzato	Mappale 563/a	Rezzato	Id.
228	Bartoli Achille-Elena-Angela	Mappale 1854	Ghedi	Id.
229	Lanni Armando	Mappale 118	Lonato	Id.
230	Comune di S. Paolo	Mappale 563	S. Paolo	Id.
231	Liloni Abigaille	Mappale 3765	Lonato	Id.
232	Zanotti dott. Giuseppe	Via Gramsci	Brescia	Id.
233	Fondazione Campari	Mappale 401	Gottolengo	Id.
234	Lombardi Davide	Mappale 226	Bagnolo Mella-Ghedi	Id.
235	Mori Bruno	Mappale 1060	Rezzato	Id.
236	Soc. Italfond	Mappale 3092/a	Bagnolo Mella	Id.
237	Soc. lavorazione metalli vari	Mappale 2513/a	Brescia	Id.
238	Comune di Chiari	Mappale 3256	Chiari	Id.
239	Soc. coop. caseificio Giardino	Mappale 465	Orzivecchi	Id.
240	Bonetti e Figli	Mappale 3071	Castenedolo	Id.
241	S.p.a. Ideal Standar	Mappale 210/b	Brescia	Id.
242	Comune di Borgo S. Giacomo	Mappale 1116/a	Borgo S. Giacomo	Id.
243	Comune di Verolanuova	Mappale 478	Verolanuova	Id.
244	Maranesi Rocca	Mappale 3747	Rovato	Id.
245	Servizi municipalizzati	Mappale 5462	Brescia	Id.
246	S.r.l. Domìna	Mappale 703	Castrezzato	Id.
247	S.r.l. Industria Brescia Lieviti	Mappale 96/b	Flero	Id.
248	Ricovero vecchi E.C.A.	Mappale 4605	Isorella	Id.
249	S.a.s. Gandola	Mappale 4309	Calcinato	Id.
250	S.p.a. Fenotti e C.	Mappale 733	Montichiari	Id.
251	Comune di Rovato	Mappale 6053/a	Rovato	Id.
252	Id.	Mappale 5826/a	Id.	Id.
253	Soc. immobiliare Magenta	Mappale 822	Brescia	Id.
254	Cassa di risp. prov. Lombarde	Mappale 416/a	Id.	Id.
255	Comune di Montichiari	Mappale 8477/c	Montichiari	Id.
256	Comune di Chiari	Mappale 3453	Chiari	Id.
257	S.p.a. Cartiere del Chiese	Mappale 1874	Montichiari	Id.
258	Giulia e Rina Lechi	Mappale 1793	Calvisano	Id.
259	Comune di Pontevico	Mappale 8821	Pontevico	Id.
260	Comune di Orzinuovi	Mappale 3589	Orzinuovi	Id.
261	Az. servizi municipalizzati	2 pozzi - Mappali 1745-4440	Brescia	Id.
262	Comune di Cigole	Mappale 20	Cigole	Id.
263	Comune di Urago d'Oglio	Mappale 369/d	Urago d'Oglio	Id.
264	Comune di Rudiano	Mappale 1174	Rudiano	Id.
265	Comune di Alfianello	Mappale 785	Alfianello	Id.

Numero d'ordine	DITTA PROPRIETARIA	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
266	Comune di Castelcovati	Mappale 1212	Castelcovati	La quantità che viene portata in superficie.
267	Comune di Pontoglio	Mappale 226	Pontoglio	Id.
268	Comune di Rovato	Mappale 2181	Rovato	Id.
269	Id.	Mappale 4371	Id.	Id.
270	Comune di Calcinato	Mappale 5854	Calcinato	Id.
271	Comune di Quinzano d'Oglio .	Mappale 1222	Quinzano d'Oglio	Id.
272	Comune di Pompiano	Mappale 267	Pompiano	Id.
273	Az. servizi municipalizzati . . .	4 pozzi - Mappale 1301	Brescia	Id.
274	Comune di Remedello	Mappale 1050	Remedello	Id.
275	Comune di Lonato	Mappale 187/b	Lonato	Id.
276	Comune di Berlingo	Mappali 55-239	Berlingo	Id.
277	Comune di Villachiara	Mappale 22	Villachiara	Id.
278	Comune di Chiari	Mappale 2177	Chiari	Id.
279	Comune di Gottolengo	Mappale 2838	Gottolengo	Id.
280	Comune di Mazzano . . .	Mappale 1042	Mazzano	Id.
281	Comune di Calcinato	Mappale 4850	Calcinato	Id.
282	Comune di Bagnolo Mella .	Mappali 5885-1085	Bagnolo Mella	Id.
283	Comune di Bedizzole	Mappale 126	Bedizzole	Id.
284	Comune di Castelcovati	Mappale 11	Castelcovati	Id.
285	Comune di Travagliato	Mappale 2542	Travagliato	Id.
286	Az. servizi municipalizzati . . .	Mappale 22/a	Brescia	Id.
287	Comune di Montirone	Scuola comunale	Montirone	Id.
288	Comune di Quinzano d'Oglio . .	Mappale 611	Quinzano d'Oglio	Id.
289	Comune di Capriano del Colle	Mappale 1257	Capriano del Colle	Id.
290	Comune di Ghedi	Mappale 1715	Ghedi	Id.
291	Comune di Palazzolo sull'Oglio	Mappale 187	Palazzolo sull'Oglio	Id.
292	Comune di Rovato	Mappale 48	Rovato	Id.
293	Id.	Mappale 4	Id.	Id.
294	Comune di Pavone Mella . . .	Mappale 485	Pavone Mella	Id.
295	Comune di Rezzato	Mappale 260/b	Rezzato	Id
296	Comune di Cologne	—	Cologne	Id.
297	Comune di Borgo S. Giacomo .	Mappale 270	Borgo S. Giacomo	Id.
298	Comune di Offlaga	Mappale 85	Offlaga	Id.
299	Comune di Borgosatollo . . .	Mappale 443	Borgosatollo	Id.
300	Comune di Orzinuovi	Scuola comunale	Orzinuovi	Id.
301	Comune di Salò	2 pozzi - Mappali 741/a-743	Roé Volciano	Id.
302	Soc. Caffaro	9 pozzi - Mappale 733	Brescia	Id.
303	Soc. Acciaierie di Lonato . . .	Mappale 109	Lonato	Id.
304	Soc. Glisenti e Caster	Mappale 113	Villa Carcina	Id.
305	Soc. Bernocchi	Mappale 480	Id.	Id.
306	Eredi Gnutti Metalli	Mappale 2717	Lumezzane	Id.
307	Id.	Mappale 1185	Id.	Id.
308	Id.	Mappale 669	Id.	Id.

Numero d'ordine	DITTA PROPRIETARIA	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
309	Eredi Gnutti Metalli	Mappale 646	Lumezzane	La quantità che viene portata in superficie.
310	Id.	Mappale 486	Id.	Id.
311	Id.	Mappale 677	Id.	Id.
312	Soc Giuseppe e F.llo Redaelli .	Mappale 1710	Gardone Val Trompia	Id.
313	Id.	Mappale 1700	Id.	Id.
314	Id.	Mappale 1691/a	Id.	Id.
315	S.p.a. Pietro Beretta	Mappale 1703	Id.	Id.
316	S.p.a. Industrie Pasotti	Mappale 4270	Brescia	Id.
317	S.p.a. Idra	Mappale 2385	Id.	Id.
318	Id.	Mappale 2473	Id.	Id.
319	S.n.c. Idropeio	Mappale 1680/a	Id.	Id.
320	S.p.a. Ori-Martin	Mappale 413/a	Id.	Id.
321	Id.	Mappale 446	Id.	Id.
322	Id.	Mappale 2350	Id.	Id.
323	Soc. Autostrade	Mappale 1666	Id.	Id
324	Id.	Mappale 308	Roncadelle	Id.
325	Soc. Acriform	Mappale 521	Brescia	Id.
326	Soc Alfa Romeo	Mappale 498	Id.	Id.
327	Soc. Confezioni Rondine . .	Mappale 453	Id.	Id.
328	Tintorie industriali Colombo .	Mappale 1775	Id.	Id.
329	Howard Rotavator	Mappale 69	Id.	Id.
330	S.p.a. F.A.G.I.B.	Mappale 1420	Id.	Id.
331	S.n.c. Metalgoi	Mappale 488	Id.	Id.
332	Ditta Petruzzi e Branca	Mappale 498	Id.	Id.
333	Az. servizi municipalizzati . .	Mappale 1844	Id.	Id.
334	Id.	Mappali 257-258	Id.	Id.
335	Id.	Mappale 388	Id.	Id.
336	Id.	Mappale 481	Id.	Id.
337	Id.	Mappale 1225	Id.	Id.
338	Id.	Mappale 394	Id.	Id.
339	Id.	Mappale 1745	Id.	Id.
340	Id.	Mappale 3997	Id.	Id.
341	Id.	Viale Rebuffone	Id.	Id.
342	Id.	Monumenti Zanardelli	Id.	Id.
343	Id.	Quartiere Leonessa	Id.	Id.
344	Id.	Mappale 4557	Id.	Id.
345	Soc. Ideal Standard	Mappale 196	Id.	Id.
346	Id.	Mappale 160	Id.	Id.
347	Az. servizi municipalizzati . .	Frazione Fornaci	Id.	Id.
348	Id.	Mappale 430	Id.	Id.
349	Id.	Mappale 271	Id.	Id.
350	Id.	Mappale 923	Id.	Id.
351	Id.	Mappale 184	Id.	Id.

Numero d'ordine	DITTA PROPRIETARIA	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua
352	S.p.a. S.A.M.O.	Mappale 5634	Brescia	La quantità che viene portata in superficie.
353	Az. servizi municipalizzati .	Mappale 939	Id.	Id.
354	Soc. Santeustacchio	Mappale 2270	Id.	Id.
355	Id.	Mappale 666	Id.	Id.
356	Fiat - O.M.	Mappale 735	Id.	Id.
357	Id.	Mappale 101/c	Id.	Id.
358	Id.	Mappale 511	Id.	Id.
359	Id.	Mappale 288/c	Id.	Id.
360	Id.	Mappale 8752/a	Id.	Id.
361	Id.	Mappale 1232	Id.	Id.
362	Id.	Mappale 1968	Id.	Id.
363	Soc. Metallurgica Bonomi	Mappale 2253	Id.	Id.
364	Ditta Gelfi	Mappale 8395	Id.	Id.
365	S.p.a. IRCES 55 . .	Zona industriale	Id.	Id.
366	S.r.l. S.C.A.	Mappale 8709	Id.	Id.
367	Soc. A.L.F.A. . . .	Mappale 1297/b	Id.	Id.
368	Id.	Mappale 1524	Id.	Id.
369	S.p.a. Luigi Franchi	Mappale 451/a	Id.	Id.
370	Eredi Cattaneo . .	Mappale 1042	Id.	Id.
371	Soc. O.M.A.P.	Mappale 499	Id.	Id.
372	Arici Savino	Mappale 2284	Id.	Id.
373	Soc. Metallurgica Italiana . .	Mappale 2257	Id.	Id.
374	Id.	2 pozzi - Mappali 2271-2267	Id.	Id.
375	F.lli Coccoli	Mappale 3664/a	Id.	Id.
376	S.p.a. Stefana Antonio	Mappale 133/a	Id.	Id.
377	Ditta Orlandi Franco	Mappale 8334	Id.	Id.
378	Ditta Bertuetti Alessandro . .	Mappale 8346	Id.	Id.
379	Eredi Gnutti Metalli	Mappale 1469/a	—	Id.
380	Comune di Soiano sul Lago . .	—	Soiano sul Lago	Id.
381	Soc. Niggeler e Kupfer	Mappale 187	Capriolo	Id.
382	Soc. Coronificio Bresc. Ottolini .	Mappale 85	Villanuova sul Clisi	Id.
383	Id.	Mappale 74	Id.	Id.
384	Soc. Niggeler e Kupfer	Mappale 164	Palazzolo sull'Oglio	Id.
385	Id.	—	Id.	Id.
386	Soc. Cotonificio Ponte S. Marco	Mappale 108	Calcinato	Id.
387	Soc. cooperativa S.A.L.I.L. . . .	Mappale 324	Castelmella	Id.
388	Id.	Mappale 324	Id.	Id.
389	Id.	Mappale 3635	Id.	Id.
390	S.p.a. Italfond	Mappale 3092/a	Bagnolo Mella	Id.
391	Comune di Gardone Riviera . .	Mappale 385	Gardone Riviera	Id.
392	Comune di Villa Carcina . . .	—	Villa Carcina	Id.
393	Consorzio Pozzo Patina	Mappale 57	Orzinuovi	Id.
394	Impresa Borotto e C.	Mappale 496	Roncadelle	Id.
395	S.p.a. F.lli Bettoni	Mappale 1923	Castegnato	Id.
396	Raffineria metalli Capra . .	Mappale 591	Castelmella	Id.
397	Trafilerie laminatoi metalli .	Mappale 875	Villa Carcina	Id.
398	S.p.a. Redaelli	Mappale 1391	Gardone Val Trompia	Id.
399	Moreschi Sergio	Mappale 5545	Gussago	Id.

(2527) Visto, p. *Il Ministro per i lavori pubblici*: ARNAUD

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVI Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVI Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 2 al 17 agosto 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2751)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Igino Mazzola S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione o della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, con il quale l'entità della anzidetta cauzione o fidejussione è stata fissata nella medesima misura stabilita dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Considerato che la ditta Igino Mazzola S.p.a., con sede in Genova, piazza Nunziata, 5-12, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di n. 1500 cartoni di salmone di origine e provenienza canadese per complessivi dollari canadesi 28.246,72 di cui al mod. *B*-Import n. 2310380, rilasciato in data 27 marzo 1973, dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 summenzionati;

Considerato che l'importazione definitiva della merce è stata effettuata totalmente oltre il termine di trenta giorni consentito dalle vigenti disposizioni valutarie e tenuto conto, altresì, che la domanda di proroga del predetto termine è stata rigettata dall'Ufficio italiano dei cambi;

Viste le giustificazioni addotte dalla ditta con istanza del 23 aprile 1974;

Ritenuto che tali giustificazioni non possono, neppure sotto la prospettazione fattane dall'interessata, essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126 del 1952, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Igino Mazzola S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova, nella misura del 5% dell'importo di dollari canadesi 28.246,72 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: DE MITA

(2704)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1975.

Conservazione del sangue ed emoderivati in sacche di P.V.C. plastificato.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 4 del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1973 relativo all'obbligo della registrazione dei contenitori di plastica vuoti;

Vista la relazione della Direzione generale del servizio farmaceutico sulla conservabilità del sangue umano ed emoderivati nelle sacche di polivinilcloruro (P.V.C.);

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 novembre 1974;

Decreta:

La conservazione del sangue ed emoderivati in sacche di P.V.C. plastificato deve essere limitata a settantadue ore ed a una temperatura non superiore ai sei gradi centigradi.

Dal computo delle settantadue ore è da escludere il periodo di permanenza a temperatura inferiore a meno venti gradi centigradi degli emoderivati allo stato congelato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(2853)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », in Rusteghini di Morfasso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 18 marzo 1975, i poteri conferiti al dott. Emilio Gnocchi, commissario governativo della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », in Rusteghini di Morfasso (Piacenza), sono stati prorogati fino al 30 giugno 1975.

(2779)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto regionale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la cattedra di diritto regionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2777)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Liliana Bertini, nata a Treia (Macerata) il 24 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Camerino il 13 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2396)

La dott.ssa Silvana Bello, nata a Travagliato (Brescia) il 10 aprile 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano l'8 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2397)

La dott.ssa Grazia Tilocca, nata a Licata (Agrigento) il 4 gennaio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo il 30 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2398)

La dott.ssa Teresa Antonia Silvestri, nata a Lercara Friddi (Palermo) il 1° settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo il 3 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2399)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 94 Istruzione, foglio n. 387, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Maddaleni Augusto in data 8 gennaio 1969, avverso la denegata assunzione nei ruoli dello Stato per cattedre delle scuole secondarie statali annesse ai convitti nazionali ai sensi della legge 9 marzo 1968, n. 150, modificata dalla legge 12 marzo 1968, n. 288.

(2613)

Con derceto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 388, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Dabini Giuseppe, avverso il provvedimento ministeriale 18 agosto 1970, n. 3802, relativo alla esclusione dal concorso a posti di preside negli istituti tecnici nautici, indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1969, per difetto del requisito della anzianità minima prescritta.

(2660)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 275, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Sportoletti Enrico, insegnante di ruolo di radioelettronica, avverso il provvedimento ministeriale 28 ottobre 1970, n. 5019, con il quale venne escluso dal concorso a posti di preside negli istituti tecnici industriali indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1969, per difetto dell'anzianità minima di servizio prescritta.

(2403)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 265, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Luisa De Cicco, avverso la decisione n. 856/6821 adottata il 28 aprile 1972 dalla commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Cosenza.

(2404)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 264, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Rosella Teti Rinaldoni, avverso la decisione in data 27 novembre 1969 protocollo n. 11861/c della commissione costituita a norma dello art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, presso il provveditorato agli studi di Chieti, con la quale veniva respinto il ricorso della medesima in data 20 novembre 1969 circa la esclusione dall'elenco provinciale degli aspiranti a supplenze di educazione fisica.

(2405)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 386, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Martorelli Luigia in Ferreri, avverso il provvedimento ministeriale 14 agosto 1969, n. 13904, di nomina in ruolo per l'insegnamento di chimica e merceologia negli istituti tecnici e di assegnazione alla sede di Canicattì, anziché a quella desiderata di Agrigento.

(2659)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 248, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla dott.ssa Silvana Bagnoli in Cocconi, avverso l'esclusione dagli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie, indetti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, con decreto ministeriale 23 dicembre 1967.

(2090)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo abbandonato in comune di Fiorenzuola d'Arda

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1125/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del canale Molino in comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) fra le località di Villa Maria e Villa Modeo, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 39 delimitato lungo la sponda destra dai mappali 41, 90, 91, 44 e 150 e lungo la sponda sinistra dai mappali 35 e 42 della superficie di mq 500 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 settembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2623)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Fiorenzuola d'Arda

Con decreto 11 ottobre 1974, n. 1039/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti pertinenze idrauliche del torrente Arda in comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24 mappali 214 (ha 0.00.70); 215 (ha 0.01.10); 216 (ha 0.02.00); 217 (ha 0.03.50); 218 (ha 0.01.70); 219 parte (ha 0.12.60); 220 parte (ha 0.86.60) e al foglio n. 38 mappali 502 (ha 0.02.10); 471 (ha 0.04.80); 479 (ha 0.04.80); 486 (ha 0.14.40); 342 (ha 0.00.80); 477 (ha 0.03.90); 465 (ha 0.13.90); 475 (ha 0.05.00); 473 (ha 0.01.00); 481 (ha 0.00.50); 341 (ha 0.04.03); 499 (ha 0.02.44) e 594 parte (ha 0.27.00) della superficie complessiva di ha 1.92.87 ed indicati negli schizzi planimetrici rilasciati il 4 settembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2625)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 4 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	633,35	633,35	633,70	633,35	631,80	633,80	633,80	633,35	633,85	633,85
Dollaro canadese	630,75	630,75	630,90	630,75	629,90	631,20	631,34	630,75	631,25	631,25
Franco svizzero	247,47	247,47	248,20	247,47	248,69	247,50	247,58	247,47	247,57	247,55
Corona danese	115,84	115,84	116,05	115,84	115,82	115,80	115,90	115,84	115,84	115,80
Corona norvegese	128 —	128 —	128,30	128 —	128,32	128,10	128 —	128 —	128 —	128 —
Corona svedese	160,15	160,15	160,30	160,15	160,45	160,15	160,22	160,15	160,15	160,15
Fiorino olandese	262,69	262,69	263 —	262,69	262,15	262,65	262,78	262,69	262,69	262,70
Franco belga	18,105	18,105	18,14	18,105	18,161	18,10	18,1050	18,105	18,10	18,11
Franco francese	149,67	149,67	150 —	149,67	150,02	149,75	149,87	149,67	149,77	149,75
Lira sterlina	1516,45	1516,45	1518,50	1516,45	1517,70	1517,40	1517,30	1516,45	1517,45	1517,40
Marco germanico	267,46	267,46	268,20	267,46	268,67	267,55	267,60	267,46	267,56	267,55
Scellino austriaco	37,77	37,77	37,90	37,77	37,83	32,75	37,84	37,77	37,77	37,75
Escudo portoghese	25,90	25,90	26 —	25,90	25,94	25,90	25,95	25,90	25,90	25,90
Peseta spagnola	11,274	11,274	11,29	11,274	11,2604	11,25	11,2725	11,274	11,27	11,27
Yen giapponese	2,172	2,175	2,17	2,175	1,162	2,16	2,1650	2,175	2,17	2,16

Media dei titoli del 4 aprile 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,05
» 5 % (Ricostruzione)	97,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,675
» 5 % (Città di Trieste)	92,925
» 5 % (Beni esteri)	90,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,20
» 5,50 % » » 1968-83	80,75
» 5,50 % » » 1969-84	82,15
» 6 % » » 1970-85	85,175
» 6 % » » 1971-86	84,30
» 6 % » » 1972-87	84,10

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,25
» poliennali 7 % 1978	93,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1975

Valuta	
Dollaro USA	633,825
Dollaro canadese	631,295
Franco svizzero	247,575
Corona danese	115,87
Corona norvegese	128 —
Corona svedese	160,185
Fiorino olandese	262,735
Franco belga	18,105
Franco francese	149,82
Lira sterlina	1517,375
Marco germanico	267,58
Scellino austriaco	37,805
Escudo portoghese	25,925
Peseta spagnola	11,273
Yen giapponese	2,168

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Considerata la necessità di bandire un concorso ad un posto di esecutivo tecnico;

Visto il provvedimento d'urgenza in data 25 febbraio 1975 con il quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di esecutivo tecnico;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Vista la tabella *A*/1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli esecutivi tecnici;

Vista la disponibilità dei posti;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di operatore chimico rilasciato da un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso (alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande), oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause, che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) avere compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestano servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedova ed orfani di caduti in guerra o per cause di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che non siano stati reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; i dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi di benefici di cui al precedente art. 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

d) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

f) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciate dal capo ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta e con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di stechiometria chimica.

Prova orale:

colloquio su argomenti di analisi chimica generale ed applicata.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a S. Donato Milanese presso la stazione sperimentale per i combustibili.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 22 maggio 1975 e verrà comunque comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; *quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla* commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, la minuta.

Art. 17.

Alla prova orale, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dal-

l'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 128 del personale civile dello Stato.

La nomina a esecutivo tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio, nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

San Donato Milanese, addì 28 febbraio 1975

Il presidente: CAZZANIGA

(2547)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1974, registro n. 6 Sanità, foglio n. 294, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e le successive modifiche apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Ippolito prof.ssa Iole, professoressa di igiene e scienze naturali in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Papa prof. Vincenzo, professore di diritto in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Camera dott. Andrea, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità;

Viola dott. Vincenzo, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Segretario:

Sciotti Bruno, consigliere del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Martelli prof. Angelo: inglese e tedesco;
Iosia prof. Vincenzo: francese e spagnolo;
Casoni prof.ssa Fiorenza: dattilografia;
Cannizzo prof.ssa Lidia: stenografia.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, che ne abbiano diritto, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1975
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 29

(2507)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1974, registro n. 6 Sanità, foglio n. 295, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a dodici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Frascione dott. Emidio, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Festini prof. Antonio, professore di ragioneria in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Papa prof. Vincenzo, professore di diritto in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Maialetti dott. Antonio, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità;

Carrato dott. Leonardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Segretario:

D'Agostino dott. Michele, consigliere del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Martelli prof. Angelo: inglese e tedesco;
Iosia prof. Vincenzo: francese e spagnolo;
Casoni prof.ssa Fiorenza: dattilografia.

Per le prove facoltative di calcolo meccanico e statistica la commissione provvederà con il componente effettivo professor Antonio Festini.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, che ne abbiano diritto, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1975
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 30

(2508)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel provvedimento di nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1975, alla disciplina n. 286 (Storia del commercio e della navigazione) - concorso n. 286, dove è scritto « De Rosa prof. Luigi, Istituto universitario *orientale* di Napoli », leggasi: « De Rosa prof. Luigi, Istituto universitario *navale* di Napoli ».

(2699)

Rettifiche parziali al bando dei concorsi, per titoli e colloquio, a quarantotto posti di assistente alle cattedre nei licei artistici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 233 (*Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1971, n. 104), con il quale, tra gli altri, sono stati indetti i concorsi, per titoli e colloquio, al posto di assistente alla cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Milano (titolare della cattedra il prof. Cristoforo De Amicis); al posto di assistente alla cattedra di ornato disegnato nel medesimo liceo (titolare il prof. Giacomo Bertucci); e per assistente alla cattedra di ornato disegnato nel liceo artistico di Palermo (titolare la prof.ssa Maria Malara);

Rilevato che il posto di assistente alla sopraspecificata cattedra di figura disegnata nel liceo artistico di Milano risulta coperto con la nomina del prof. Luciano Casaroli, con decorrenza dal 1° febbraio 1968 (decreto ministeriale 30 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1972, registro n. 44, foglio n. 277);

Rilevato che per il posto di assistente alla cattedra sopraspecificata di ornato disegnato nel liceo artistico di Milano fu indetto il concorso con decreto ministeriale 28 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1968, n. 124; e che detto concorso fu espletato con la nomina del prof. Franco Mazzucchelli (decreto ministeriale 1° marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1971, registro n. 27, foglio n. 252), incluso nella terna degli idonei approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1969, registro n. 91, foglio n. 172;

Considerata, pertanto, la necessità di annullare i predetti concorsi, per indisponibilità dei posti che ne costituiscono l'oggetto;

Rilevato, infine che il titolare di una delle due cattedre di ornato disegnato nel liceo artistico di Palermo, non è la professoressa Maria Malara, trasferita da Palermo in Reggio Calabria dal 1° ottobre 1968, bensì il prof. Tumminello Disma;

Decreta:

Il decreto ministeriale 5 settembre 1970, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che i concorsi per i posti di assistente nel liceo artistico di Milano, rispettivamente per la cattedra di figura disegnata (prof. De Amicis), e per la cattedra di ornato disegnato (prof. Bertucci), sono annullati; nella colonna dei titolari delle cattedre di ornato disegnato, in corrispondenza dei posti di assistente nel liceo artistico di Palermo, leggasi « Tumminello prof. Disma », in luogo di « Malara professoressa Maria ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1974
Registro n. 84 *Istruzione, foglio n.* 226

(2665)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3332 del 20 dicembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 31 dicembre 1973;

Letti i verbali della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Iorio Teresa	punti	55,000
2. Boscolo Francesca	»	52,708
3. Iacovelli Anna Maria	»	51,220

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 5 marzo 1975

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 852 del 5 marzo 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 31 dicembre 1973;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Iorio Teresa: Ortanova (condotta Ordona);
Boscolo Francesca: Rodi Garganico;
Iacovelli Anna Maria: Stornara.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 5 marzo 1975

Il medico provinciale: CRUPI

(2634)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1975, n. 8.

Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi a garantire l'efficienza dei pubblici servizi di linea automobilistici e filoviari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 7 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 10, con la quale sono stati concessi contributi straordinari per l'anno 1973 intesi a garantire l'efficienza dei pubblici servizi di linea automobilistici e filoviari, è estesa all'anno 1974.

Per l'applicazione della stessa saranno prese a base le risultanze dell'esercizio svolto nel 1973.

Art. 2.

Il punto 1) del primo comma dell'art. 2 della legge 22 gennaio 1974, n. 10, è così modificato:

1) agli introiti relativi agli abbonamenti nella misura massima del 50 per cento.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 3.050.000.000 a carico del cap. 23500 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

Le somme eventualmente non impegnate nel corrente anno, potranno essere utilizzate nel prossimo esercizio finanziario.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 febbraio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *dicembre* 1974 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *gennaio* 1975.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1975, n. 9.

Interventi tesi a testimoniare il valore storico e civile della frazione di Sant'Anna di Stazzema in comune di Stazzema.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 7 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana promuove e sostiene in via straordinaria la realizzazione di tutte quelle opere ed iniziative che abbiano come finalità la esaltazione degli elevati valori storici e civili rappresentati dalla frazione di Sant'Anna di Stazzema in comune di Stazzema, provincia di Lucca, comune decorato con medaglia d'oro al valor militare, per il martirio subito dalla sua popolazione con l'eccidio del 12 agosto 1944 ad opera degli occupanti nazisti.

La Regione interviene in particolare alla realizzazione in Sant'Anna di Stazzema di opere aventi per scopo il consolidamento e l'agibilità delle strutture appartenenti al culto, la sistemazione delle opere monumentali a ricordo dei caduti e dei sentieri per accedervi, la raccolta, la custodia e la esposizione di opere d'arte ispirate ai valori della Resistenza antifascista e antinazista, la realizzazione e il miglioramento delle opere pubbliche necessarie al vivere della popolazione residente.

Art. 2.

Alla predisposizione dei programmi di realizzazione delle opere e delle iniziative di cui all'art. 1 provvede il comune di Stazzema sentiti i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio.

All'attuazione degli interventi di cui al precedente comma provvede il comune di Stazzema, assumendo al riguardo ogni incombenza di ordine tecnico ed amministrativo conseguente.

Su domanda del comune, la giunta regionale può disporre che l'ufficio regionale del genio civile di Lucca provveda per conto del comune alla progettazione, direzione, contabilizzazione e assistenza ai lavori.

Art. 3.

Per sostenere le spese occorrenti all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, la regione Toscana corrisponde al comune di Stazzema un contributo di L. 70.000.000.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare il predetto contributo con vincolo di destinazione su apposito conto corrente fruttifero a favore del comune di Stazzema presso il tesoriere dello stesso.

Il tesoriere ed il comune di Stazzema sono responsabili della utilizzazione del contributo per gli interventi cui è destinato.

Il comune di Stazzema è tenuto a presentare alla Regione una relazione descrittiva di ogni opera e intervento programmato ed una relazione finale con attestazione del sindaco sulle opere ed interventi realizzati.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi disponibili al cap. 26000 « Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione » del bilancio 1974.

La competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio 1975 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Le necessarie variazioni al bilancio 1975 saranno apportate con successivo provvedimento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 febbraio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 *dicembre* 1974 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *gennaio* 1975.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1975, n. 10.

Norme transitorie per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e per l'iscrizione nei ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 7 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 la Regione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 386 del 17 agosto 1974, eroga l'assistenza ospedaliera a tutti i cittadini italiani e stranieri presenti nel territorio della Toscana, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

La Regione eroga l'assistenza ospedaliera avvalendosi degli enti ospedalieri esistenti nel territorio regionale. La giunta regionale stipula altresì convenzioni con cliniche ed istituti universitari, con istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, con istituti ed enti, di cui all'art. 1, penultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed alla legge 26 novembre 1973, n. 817.

In applicazione dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, le convenzioni con le case di cura private potranno essere stipulate ove si determinino condizioni di necessità in rapporto ad esigenze di assistenza ospedaliera che non possono essere soddisfatte da enti ospedalieri, purchè le loro strutture siano idonee ad assicurare adeguate cure mediche, chirurgiche e farmacologiche e i necessari accertamenti diagnostici.

Quanto prescritto dalla presente legge per gli enti ospedalieri si applica anche alle I.P.A.B. classificate infermerie ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che svolgono attività di assistenza ospedaliera.

Art. 3.

L'assistenza ospedaliera è erogata in forma diretta, gratuita e senza limiti di durata agli iscritti ad enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonchè a casse mutue anche aziendali, comunque denominate o strutturate, ai rispettivi familiari che ne abbiano titolo, ai non abbienti assistibili a carico dei comuni e agli iscritti nei ruoli regionali di cui all'art. 14 della presente legge ed all'art. 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Uguale diritto compete ai cittadini stranieri secondo le disposizioni di legge vigenti.

L'assistenza ospedaliera è altresì assicurata, nelle forme di cui al primo comma, ai cittadini italiani che abbiano diritto al ricovero ospedaliero in forma indiretta, in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia.

Art. 4.

I cittadini italiani di cui al precedente art. 3, residenti in Toscana, qualora si avvalgono per il ricovero ospedaliero di istituti di cura non convenzionati, avranno diritto ad un rimborso delle spese sostenute, deliberato dalla giunta regionale, nella misura corrispondente alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate.

L'entità della quota e i criteri per la riscossione sono determinati annualmente con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

La giunta regionale assicura altresì ai cittadini residenti e che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti, il rimborso delle spese sostenute per cure ospedaliere erogate fuori del territorio nazionale durante la loro permanenza all'estero.

Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero dei loro iscritti, sono rimborsati dalla giunta regionale toscana per i marittimi residenti sul territorio regionale.

La giunta regionale può delegare le funzioni amministrative di cui al primo, terzo e quarto comma del presente articolo a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti.

I singoli componenti della giunta regionale curano il rispetto di tali direttive.

Art. 5.

L'assistenza ospedaliera dei cittadini che non rientrino in alcuna delle categorie indicate all'art. 3 è assicurata dalla Regione dietro pagamento delle relative prestazioni da parte dello interessato.

I criteri relativi al costo delle prestazioni sono determinati annualmente con deliberazione della giunta regionale, in rapporto al costo medio presunto della degenza giornaliera in classe comune.

L'ente ricoverante addebita all'interessato il costo delle prestazioni indicate al precedente comma, il cui importo è da versare all'ente medesimo. In caso di inadempienza l'ente darà corso, nei confronti dell'interessato, alla procedura di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6.

Gli enti ospedalieri hanno l'obbligo di ricoverare gratuitamente i cittadini che siano in grado di comprovare l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 3.

In carenza di idonea documentazione l'accesso gratuito alle cure ospedaliere potrà essere assicurato previa dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, rilasciata all'ente di ricovero dall'interessato, o da un suo familiare, sotto la propria responsabilità.

La mancata prova dell'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 3 non può comunque consentire il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza. In tal caso, gli accertamenti in ordine al diritto della gratuità delle prestazioni, sono effettuati successivamente al ricovero.

Gli enti ricoveranti devono registrare gli estremi della documentazione prodotta.

Art. 7.

Sulla necessità del ricovero negli enti ospedalieri decidono i servizi sanitari di accettazione avvalendosi dei mezzi diagnostici necessari e della documentazione sanitaria in possesso dell'interessato. Qualora non si evidenzino condizioni di urgenza, i servizi sanitari di accettazione dovranno stabilire la data di ammissione tenuto conto della disponibilità di posti letto.

Art. 8.

Per i soggetti indicati all'art. 3, la Regione assume a suo carico la spesa delle cure mediche, chirurgiche e farmacologiche nonché di ogni altro trattamento necessario nel corso della degenza.

Sono a carico dei ricoverati di cui agli articoli 3 e 5:

a) gli oneri differenziali conseguenti a forme supplementari di conforto ambientale offerte dagli enti ospedalieri;

b) i compensi per prestazioni libero-professionali eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Gli oneri conseguenti alla richiesta di trattamento differenziale e quelli relativi a prestazioni libero-professionali sono deliberati dall'ente ospedaliero ed i relativi proventi sono iscritti in bilancio. Di tale deliberazione deve essere data notizia allo interessato all'atto del ricovero.

Gli oneri di cui ai punti *a*) e *b*) devono essere addebitati solo nei limiti in cui l'interesssato ne abbia effettivamente usufruito.

Art. 9.

Ove il ricovero dei soggetti di cui all'art. 3 sia causato da infermità e lesioni attribuibili alla responsabilità di terzi, l'ente ricoverante notifica al responsabile ed al suo eventuale assicuratore, in quanto conosciuti, l'avvenuto ricovero e la dimissione, nonchè l'importo dovuto per il periodo di degenza, con invito ad effettuarne il pagamento alla Regione.

La notifica in ogni caso deve essere inviata alla giunta regionale che esercita l'azione di rivalsa.

Art. 10.

Gli enti di cui all'art. 2, hanno l'obbligo di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia il nominativo, la data del ricovero con la relativa diagnosi e, al termine della degenza, la data di dimissione del ricoverato ove si configuri il diritto all'indennità economica di malattia per quest'ultimo.

Art. 11.

L'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione in istituti, enti e case di cura private convenzionati a norma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è regolata dalle rispettive convenzioni. I ricoveri dei cittadini di cui all'art. 3 in istituti, enti e case di cura convenzionati, devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione.

Tali autorizzazioni sono concesse a tutti gli aventi diritto solo per il ricovero in case di cura e istituti convenzionati con la regione Toscana e per quelle attività che risultino formalmente convenzionate, in base ad elenchi redatti dalla giunta regionale.

Devono altresì essere autorizzati dalla Regione i ricoveri di cui al primo comma dell'art. 4.

Istituti, enti e case di cura convenzionati hanno l'obbligo di notificare entro tre giorni alla giunta regionale l'avvenuto ricovero.

La Regione esercita il controllo sulla necessità del ricovero e sulla sua durata.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione subentra alle convenzioni di cui all'art. 2, primo e secondo comma, in atto alla data dell'11 luglio 1974, che siano state regolarmente approvate con decreto del medico provinciale o della Regione.

Le convenzioni fra case di cura private ed enti mutualistici, prive dei requisiti di cui al comma precedente rimangono in vigore fino a conferma da parte della giunta regionale e comunque non oltre il 30 giugno 1975, ove i requisiti tecnici e costruttivi, le attrezzature, i servizi, il personale, siano tali da assicurare un'adeguata assistenza sanitaria e da garantire il soddisfacimento degli impegni convenzionali.

Le convenzioni devono altresì prevedere l'accesso gratuito all'assistenza ospedaliera, salvo trattamenti supplementari di conforto ambientale in conformità con quanto previsto all'art. 8.

Alla stipula di nuove convenzioni, alla modifica ed alla conferma di quelle in atto provvede il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

Art. 13.

Gli enti ed istituti di cui all'art. 2 della presente legge, nonché le case di cura private convenzionate, hanno l'obbligo di trasmettere alla giunta regionale notizie e dati statistici richiesti da quest'ultima, secondo le modalità di registrazione ed elaborazione da essa indicate.

Art. 14.

I cittadini residenti in Toscana, non assistibili da enti o casse mutue anche aziendali, nè assistibili a carico dei comuni, possono ottenere l'assistenza ospedaliera con l'iscrizione in apposito ruolo regionale.

Tale iscrizione comporta il pagamento, per un periodo minimo di tre anni, di una quota pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'I.N.A.M. per l'anno 1974, maggiorata o ridotta per gli anni successivi di una percentuale pari alle variazioni del costo medio della degenza verificatesi nella regione Toscana con riferimento all'anno precedente.

Tale quota è determinata annualmente con deliberazione della giunta regionale.

La quota di iscrizione è riscossa dall'esattore comunale col sistema della riscossione delle imposte dirette.

L'assistenza ospedaliera è erogata ai richiedenti dal giorno della presentazione della domanda di iscrizione. La iscrizione decorre agli effetti del pagamento della quota e del compimento del periodo minimo di iscrizione dal 1° gennaio dell'anno in corso, salvo che il richiedente risulti precedentemente iscritto nello stesso anno ad ente gestore di assistenza malattia nel qual caso tali ultimi effetti decorrono dalla scadenza della prima rata successiva alla data di presentazione della domanda.

Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, la quota di iscrizione è commisurata al periodo medio di permanenza nel territorio nazionale della categoria cui appartiene il beneficiario. Per detti lavoratori l'iscrizione nel ruolo regionale è operante soltanto per tale periodo.

Agli iscritti nel ruolo di cui al primo comma la giunta regionale rilascia apposito documento comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera gratuita.

Art. 15.

La domanda di iscrizione al ruolo regionale è indirizzata al presidente della giunta regionale ed è redatta su apposito modulo. Ad essa dovrà essere allegato il certificato di residenza. Per i minori o gli interdetti, dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà o dal tutore.

Della sua presentazione l'amministrazione regionale rilascia ricevuta.

La domanda può essere presentata anche agli enti ospedalieri della Toscana i quali cureranno il tempestivo inoltro alla Regione.

Ove l'interessato ne sia impedito, la domanda può essere sottoscritta da un componente il nucleo familiare.

Art. 16.

Il ruolo regionale è distinto in ruoli compilati per comuni di residenza. Per ciascun iscritto devono essere indicati: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, importo delle rate bimestrali, nonchè il riepilogo generale.

I ruoli di iscrizione per comuni di residenza, vistati dal presidente della giunta regionale, sono resi esecutivi dall'intendente di finanza e, previa apposita convenzione, trasmessi all'esattore competente per territorio per la riscossione, con le modalità ed i privilegi di cui ai decreti regionali 29 settembre 1973, n. 602 e n. 603.

Le relative entrate sono versate al bilancio dello Stato per l'assegnazione al Fondo ospedaliero nazionale.

Art. 17.

La cancellazione anticipata dal ruolo è effettuata su richiesta dell'iscritto o degli aventi causa o d'ufficio, quando si configurino le seguenti condizioni:

a) acquisizione del diritto alle prestazioni sanitarie da parte di un ente o cassa mutua;

b) acquisizione del diritto alle prestazioni ospedaliere gratuite perchè non abbiente;

c) decesso dell'iscritto.

Tale cancellazione dà diritto al recupero delle somme eventualmente già versate per i bimestri successivi alla data nella quale è disposta.

Art. 18.

Per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui ai commi secondo e quinto dell'articolo 11 relativamente agli istituti, enti e case di cura private convenzionate, la Regione si avvale degli uffici dei comuni nel cui territorio tali strutture sono ubicate. Ad essi è effettuata la notificazione di cui al quarto comma dell'art. 11.

Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 11, la Regione si avvale degli uffici dei comuni nel cui territorio è ubicata la casa di cura non convenzionata; per il rilascio delle autorizzazioni relative ai ricoveri in case di cura di altre Regioni, non convenzionate con le amministrazioni regionali di competenza, la Regione si avvale degli uffici del comune capoluogo della provincia di residenza.

La Regione si avvale degli uffici dei comuni per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 per quanto attiene la richiesta di iscrizione al ruolo regionale, il rilascio di apposito documento comprovante il diritto all'assistenza, il rilascio di ricevuta attestante la presentazione della domanda, la compilazione dei ruoli esattoriali, la cancellazione dal ruolo regionale in conformità con quanto previsto dall'art. 17, l'iscrizione o cancellazione dei non abbienti.

Il comune provvede a trasmettere i ruoli esattoriali e le eventuali variazioni agli elenchi degli aventi diritto alla giunta regionale.

Art. 19.

Gli uffici dei comuni saranno utilizzati, ai sensi dell'art. 67 dello statuto, sulla base di accordi fra la giunta regionale e gli enti interessati.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11, i comuni autorizzando il ricovero dovranno valutarne la sua necessità e stabilirne la durata media prevedibile in rapporto all'affezione causa del ricovero medesimo.

I comuni, nell'esercitare il controllo di cui all'art. 11, ultimo comma, dovranno accertare l'effettiva erogazione delle prestazioni nei tempi e con le modalità indicati nell'autorizzazione e negli impegni convenzionali assunti dall'istituto o casa di cura privata.

Art. 20.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 18 è autorizzata la spesa annua di L. 200.000.000 da ripartirsi fra i comuni, nel primo anno di applicazione della presente legge, a consuntivo sulla base di elenchi semestrali trasmessi dai comuni alla Regione e contenenti l'indicazione analitica delle spese sostenute compresi gli oneri aggiuntivi.

La giunta regionale è autorizzata, per il primo anno di entrata in vigore della presente legge, ad anticipare le spese da sostenersi da parte dei comuni nella misura del 50% della somma di cui al precedente comma, salvo conguaglio a fine esercizio.

Per gli anni successivi il finanziamento è fatto mediante versamento in acconto del 90% della spesa sostenuta nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla base di elenchi annuali contenenti i dati di cui al primo comma.

Art. 21.

La giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi e statistici sull'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, nonchè tutti gli elementi che possono consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 22.

Copia delle autorizzazioni e di ogni altra informazione o elaborazione statistica sulla erogazione del servizio è trasmessa alla giunta regionale, secondo le indicazioni da essa fornite.

I comuni trasmettono annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, alla giunta regionale, una relazione di attività riferita all'anno precedente con allegati gli eventuali prospetti di informazione e statistica predisposti dalla giunta medesima.

Art. 23.

La giunta regionale nei limiti del contigente del personale comandata dagli enti e casse mutue di malattia in applicazione dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, provvederà ad assegnare parte di tale personale ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 18.

Art. 24.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste complessivamente in L. 200.000.000, si farà fronte per l'esercizo 1975 con i fondi appositamente stanziati al cap. 28200. L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 3 febbraio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 dicembre 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° febbraio 1975.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1975, n. **11.**

Finanziamento per la formazione del capitale della società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale - FIDI Toscana S.p.a. - Istituita ai sensi della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del 7 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo regionale per la formazione del capitale sociale della « FIDI Toscana S.p.a. » di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 è determinato in L. 200.000.000.

La giunta regionale adotta provvedimenti necessari per la sottoscrizione della quota di partecipazione al capitale sociale e per il versamento presso l'istituto di credito designato dei 3/10 del conferimento ai sensi dell'art. 2329 del codice civile.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico al capitolo 36310 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 3 febbraio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 dicembre 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1975, n. **12.**

Forme di estinzione dei titoli di spesa emessi dalla regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del 7 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I titoli di spesa emessi dalla Regione si intendono eseguibili mediante:

a) versamento in contanti e firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori sul mandato o ruolo di pagamento;

b) accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore o dei creditori;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi agli stessi in plico postale assicurato;

d) commutazione inreversale di versamento a favore della Regione stessa, per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

e) accreditamento presso una delle aziende di credito che gestiscono il servizio di tesoreria, sul conto corrente bancario intestato al creditore;

f) assegno postale localizzato.

La forma di pagamento di cui alla lettera *e*), deve essere richiesta espressamente dal creditore direttamente interessato.

Nelle forme di pagamento di cui alle lettere *c*) e *e*) costituisce quietanza liberatoria la espressa attestazione apposta sul titolo dal tesoriere e dal medesimo controfirmata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 3 febbraio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 dicembre 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 gennaio 1975.

(2251)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750940)